

Spett.le
Comune di Arco
Servizio Attività Produttive
38062 - ARCO (Trento)
Fax n. 0464 583649

***RICHIESTA AMMISSIONE
al "MERCATINO delle PULCI" (*)
Dichiarazione possesso dei requisiti.***

Il/La sottoscritto/a	[REDACTED]	
nato/a a	[REDACTED] ([REDACTED]), il	[REDACTED]
residente a	[REDACTED] ([REDACTED]), CAP	[REDACTED]
indirizzo:	[REDACTED]	n. [REDACTED]
di nazionalità	[REDACTED]	cod.fisc. [REDACTED]
Telefono (fax – e-mail):	[REDACTED]	

presidente dell'Associazione	[REDACTED]	
con sede a	[REDACTED] ([REDACTED]), CAP	[REDACTED]
indirizzo:	[REDACTED]	n. [REDACTED]
C.F./P.IVA	[REDACTED]	

C H I E D E

di essere ammesso a partecipare qualità di ESPOSITORE alla manifestazione denominata "Mercatino delle Pulci" che si svolge il terzo sabato di ogni mese, per la vendita dei seguenti articoli (1) [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (2)

d i c h i a r a

consapevole delle **sanzioni penali** previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, di possedere i requisiti previsti dall'art. 4 del "disciplinare" approvato con provvedimento sindacale prot. n. 3384 di data 03.02.2005, e cioè:

- di **non** essere titolare di autorizzazione per il commercio in sede fissa o su aree pubbliche;
- di **non** essere artigiano che vende i propri articoli in forma imprenditoriale o professionale;
- di **non** aver riportato condanne penali;
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (3)

Data: [REDACTED]

Firma

[REDACTED]

Allegato: fotocopia di un documento di identità del dichiarante.

(*) Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa l'interessato che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

La presente dichiarazione ha validità cinque anni. Scaduto tale termine, è possibile presentare una nuova richiesta dichiarando il permanere dei requisiti.

- (1) Nel caso in cui non venga compilata questa sezione, è necessario comunicare successivamente al Comune quali sono gli articoli che di volta in volta si intende porre in vendita, prima di effettuare la vendita stessa.
- (2) Ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare, *"...è fatto divieto di dar corso all'esposizione e/o vendita di animali vivi, di oggetti di particolare valore antiquario, di metalli e pietre preziose, di cicli od altri veicoli, di prodotti alimentari, di armi, di materiali esplosivi e combustibili e comunque di oggetti ingombranti o ritenuti tali in base ad insindacabile giudizio degli agenti della polizia municipale"*.
- (3) Art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575.
 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:
 - a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
 - b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
 - c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
 - d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
 - e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
 - f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
 2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
 3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.
 4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.
 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.
- 5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
- 5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.